



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2368

Seduta del 20/05/2024

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

CRITERI E MODALITÀ PER LA RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE N. 689/1981 (MODIFICHE AL SISTEMA PENALE) E DELL'ART. 57 TER DELLA LEGGE REGIONALE N. 34/1978 (NORME SULLE PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE; SUL BILANCIO E SULLA CONTABILITA' DELLA REGIONE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Andrea Massari



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**VISTA** la legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) che, all'art. 26, così dispone:

*"L'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.*

*Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione";*

**VISTO** l'art. 57-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) a tenore del quale:

*"1. Per il recupero delle entrate non tributarie può essere concessa, su richiesta dell'interessato che si trovi in una situazione di difficoltà economica, la rateizzazione secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.*

*2. I piani di rateizzazione possono prevedere fino ad un massimo di centoventi rate mensili. Nel caso di entrate derivanti da sanzioni amministrative il numero massimo di rate mensili non può essere superiore a trenta. Per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura legale. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, nei trenta giorni successivi allo scadere del relativo termine, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, del debito.";*

**RITENUTO** di adottare, in applicazione dei sopracitati articoli, i seguenti criteri e modalità per la rateizzazione di sanzioni amministrative:

- il limite minimo del credito rateizzabile è fissato in euro 1000;
- il numero massimo di rate concedibili è definito secondo la seguente tabella:



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

PERSONE FISICHE		PERSONE GIURIDICHE
fasce di reddito (EURO)	fasce di reddito (EURO)	numero massimo di rate
fino a 28.000	Fino a 50.000	30
oltre 28.000	Oltre 50.000	24*
<i>* elevabili sino a 30 a seguito di motivata valutazione del dirigente competente in relazione a specifiche circostanze di fatto</i>		

il tasso di interesse applicabile è quello legale in vigore al momento in cui è disposto il pagamento rateale;

- gli interessi di rateizzazione sono calcolati a far data dalla esigibilità del credito ossia 30 giorni dopo la notifica dell'ordinanza ingiunzione;
- per il calcolo delle rate e dei relativi interessi si applica un piano di ammortamento a rate costanti (c.d. piano di ammortamento francese in analogia a quanto previsto dall'art. 19 del d.p.r. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito));
- le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nel piano di rateizzazione;
- il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e il conseguente obbligo di estinguere in un'unica soluzione il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata;
- il beneficiario della rateizzazione ha sempre la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione rateizzata versando a saldo il debito residuo, con gli interessi calcolati al momento del saldo;
- l'istanza di rateizzazione, corredata dalla documentazione probatoria del reddito complessivo lordo risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, può



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

essere presentata su apposita modulistica nell'iter del procedimento e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione;

- la rateizzazione non può essere concessa se è già intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione con provvedimento del medesimo dirigente di U.O./Struttura competente adottato nel triennio precedente, o se è in corso una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata);

**RITENUTO** opportuno demandare ad un atto del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste l'approvazione di uno schema di modulistica da utilizzare per la presentazione dell'istanza di rateizzazione nonché delle modalità e delle procedure di istruttoria delle predette istanze;

**RITENUTO** altresì opportuno demandare ai dirigenti delle UO/Strutture competenti per materia:

- l'adozione del decreto di diniego dell'istanza di rateizzazione o del decreto di accoglimento dell'istanza stessa, corredato del relativo piano di rateizzazione;
- gli adempimenti amministrativi e contabili relativi al pagamento delle rate;
- l'avvio della procedura di recupero coattivo della somma ancora dovuta in caso di mancato pagamento anche di una sola rata in scadenza entro il termine fissato.

**DATO ATTO** che la dilazione in questione è preventiva alla fase di riscossione coattiva effettuata tramite apposito agente di riscossione;

**VISTI** la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) ed i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

**AD UNANIMITA'** di voti, espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

Recepita le premesse



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

1. di approvare i seguenti criteri e modalità per la rateizzazione di sanzioni amministrative:

- il limite minimo del credito rateizzabile è fissato in euro 1000;
- il numero massimo di rate concedibili è definito secondo la seguente tabella:

PERSONE FISICHE		PERSONE GIURIDICHE
fasce di reddito (EURO)	fasce di reddito (EURO)	numero massimo di rate
fino a 28.000	Fino a 50.000	30
oltre 28.000	Oltre 50.000	24*

*\* elevabili sino a 30 a seguito di motivata valutazione del dirigente competente in relazione a specifiche circostanze di fatto*

il tasso di interesse applicabile è quello legale in vigore al momento in cui è disposto il pagamento rateale;

- gli interessi di rateizzazione sono calcolati a far data dalla esigibilità del credito ossia 30 giorni dopo la notifica dell'ordinanza ingiunzione;
- per il calcolo delle rate e dei relativi interessi si applica un piano di ammortamento a rate costanti (c.d. piano di ammortamento francese in analogia a quanto previsto dall'art. 19 del d.p.r. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)); le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nel piano di rateizzazione;
- il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e il conseguente obbligo di estinguere in un'unica soluzione il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- il beneficiario della rateizzazione ha sempre la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione rateizzata versando a saldo il debito residuo, con gli interessi calcolati al momento del saldo;
  - l'istanza di rateizzazione, corredata dalla documentazione probatoria del reddito complessivo lordo risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, può essere presentata su apposita modulistica nell'iter del procedimento e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione;
  - la rateizzazione non può essere concessa se è già intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione con provvedimento del medesimo dirigente di U.O./Struttura competente adottato nel triennio precedente, o se è in corso una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata);
2. di demandare ad un atto del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste l'approvazione di uno schema di modulistica da utilizzare per la presentazione dell'istanza di rateizzazione nonché delle modalità e delle procedure di istruttoria delle predette istanze;
  3. di demandare ai dirigenti delle UO/Strutture competenti per materia:
    - l'adozione del decreto di diniego dell'istanza di rateizzazione o del decreto di accoglimento dell'istanza stessa, corredato del relativo piano di rateizzazione;
    - gli adempimenti amministrativi e contabili relativi al pagamento delle rate;
    - l'avvio della procedura di recupero coattivo della somma ancora dovuta in caso di mancato pagamento anche di una sola rata in scadenza entro il termine fissato.
  4. di stabilire che, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione, cessano di produrre effetti i provvedimenti aventi ad oggetto criteri e modalità di calcolo della dilazione del pagamento riferite alle sanzioni amministrative, fatti salvi i provvedimenti di rateizzazione già emessi;



## **Regione Lombardia**

### **LA GIUNTA**

---

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione.

IL SEGRETARIO  
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

## ALLEGATO 1

**DGR n. 2368 del 13/05/2024 "Criteri e modalità per la rateizzazione delle sanzioni amministrative di competenza della Direzione generale agricoltura, sovranità alimentare e foreste ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) e dell'art. 57 ter della legge regionale n. 34/1978 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)".**

**Modalità e procedure di istruttoria delle istanze di rateizzazione delle sanzioni amministrative.**

### Presentazione delle istanze

L'istanza, conforme allo schema di modulo allegato al presente decreto, deve essere presentata presso la competente UO/struttura della Direzione Generale agricoltura, sovranità alimentare e foreste responsabile del procedimento sanzionatorio, nell'iter del procedimento e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.

All'istanza deve essere allegata la documentazione probatoria del reddito complessivo lordo risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, quale ad esempio:

- ✓ Persone Fisiche
  - CU
  - Modello 730
  - Modello Redditi PF (ex Modello Unico)
  - Altro
  
- ✓ Persone Giuridiche
  - Modello Redditi SP (Società di persone ed equiparate)
  - Modello "Redditi SC ( Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati)
  - Altro

Alla voce "Altro" può essere prodotta ulteriore documentazione ritenuta opportuna per la valutazione delle condizioni dell'istante.

### Istruttoria e adozione del provvedimento

Entro 30 gg dalla protocollazione dell'istanza il dirigente della UO/Struttura competente, esaminata la documentazione allegata all'istanza, accertato che a carico del richiedente non sia già intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione con proprio provvedimento adottato nel triennio precedente, e, che non sia in corso una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata), adotta motivato provvedimento di accoglimento o di diniego dell'istanza di rateizzazione, corredato del relativo piano di rateizzazione e lo notifica al medesimo richiedente.

In corso di istruttoria, il Responsabile del Procedimento può richiedere, ai sensi dell'art. 6 L. 241/90, ulteriore documentazione qualora lo ritenga necessario ai fini della determinazione del reddito. Tale richiesta sospende i termini del procedimento istruttorio come previsto dall'articolo 6 della L.R. 1/2012.

Per la definizione del piano di rateizzazione si richiamano le modalità ed i criteri stabiliti al punto 1) della DGR n.2368/2024.

Estinzione anticipata; Revoca dal beneficio.

Il beneficiario della rateizzazione ha sempre la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione rateizzata versando a saldo il debito residuo, con gli interessi calcolati al momento del saldo. A tal fine, il beneficiario è tenuto a inoltrare preventivamente comunicazione alla UO/Struttura competente che, entro 15 gg. dal ricevimento della medesima, provvede alla definizione dell'ammontare del debito residuo dandone comunicazione all'interessato unitamente alle modalità per effettuare il versamento.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e il conseguente obbligo di estinguere in un'unica soluzione il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. A tal fine la UO/Struttura competente, verificato il mancato pagamento, procede, previo preavviso scritto al beneficiario, all'adozione del decreto di revoca della rateizzazione ed alla contestuale ingiunzione del pagamento a saldo di quanto dovuto.